

## LA FINANZIARIA 2015

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la **Finanziaria 2015** (Legge 23.12.2014, n. 190), c.d. “*Legge di stabilità 2015*”, **in vigore dall’1.1.2015**.

Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di **1 articolo suddiviso in 735 commi**. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche. Dato la molteplicità degli argomenti trattati, tratteremo a puntare gli argomenti più importanti, iniziando dal:

### NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività**.

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita **l’opzione per l’applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

#### **Condizioni di accesso**

L’accesso al regime è consentito a condizione che **nell’anno precedente**:

- **i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
  - **lavoro accessorio**;
  - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
  - compensi ad **associati in partecipazione**;
  - prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- **il costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superiori € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In sede di approvazione è stata **aggiunta un’ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di “**rapporto di lavoro cessato**” ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**.

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi

nei confronti di soggetti UE;

- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.**

### **Caratteristiche del nuovo regime**

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri.**
- **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.**

### **Determinazione del reddito**

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

<b>Gruppo di settore</b>	<b>Codice attività ATECO 2007</b>	<b>Limite ricavi / compensi</b>	<b>Coefficiente redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 –	20.000	67%



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI FOGGIA

	33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)		
--	--	--	--

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'**imposta**, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

### ***Inizio attività (regime forfetario start-up)***

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

### ***Durata del regime***

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

### ***Nuovo regime agevolato contributivo***

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un **regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un'**apposita comunicazione telematica all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.**

**ATTENZIONE: il calcolo del montante previdenziale ai fini del computo delle settimane da**

**accreditare verrà paragonato a quanto versato rispetto al minimo previsto; quindi nel caso di versamenti inferiori al minimo, a cui corrispondono 52 settimane, verranno accreditate le settimane proporzionali ai versamenti effettuati.**

### ***Passaggio al nuovo regime***

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.**